



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 1^a civile

in composizione monocratica,
nella persona del giudice dr *Andrea Manlio Borrelli*,
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al
n. 58765/2017 R.G.

promossa da:

**COOPERATIVA EQUIPE ITALIA SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.** (p.IVA 08073310156), in persona del legale
rappresentante Sig. Eros Pavon, rappresentata e difesa dagli Avvocati Norma Gimondi (c.f.
GMNNRM70S51A794T) e Alfredo Giampietro Vitali (c.f. VTLLRD67B06A794X),
elettivamente domiciliata in Bergamo, Via S. Benedetto n. 3, ora in Bergamo, Via Betty
Ambiveri n. 25, presso l'Avv. Gimondi (PEC: normagimondi@bergamo.pecavvocati.it e
alfredo.vitali@bergamo.pecavvocati.it – FAX: 035.270802 ora: 035.315767);

-opponente-

contro





Comune di ABBIATEGRASSO (c.f. 01310880156), in persona del Sindaco Signor Cesare Francesco Nai, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Cristina Colombo (c.f. CLMMCR67H51L682V) e Mattia Casati (c.f. CSTMTT76C09B729Q), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via Durini n. 24 (PEC: cristina.colombo@varese.pecavvocati.it - mattia.casati@milano.pecavvocati.it - FEX: 02.781549);

-opposto-

con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il giorno 1.12.2017,

avente a oggetto: opposizione al D.I. n. 19795 per € 83.523,38 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio) emesso dal Tribunale di Milano in data 8.7/21.8.2017 (RG 28960/2017) per saldo canoni 2014 e 2015 di contratto di affidamento in gestione del Centro natatorio “Anna Frank” e debiti arretrati alla data del 31.12.2013; con domanda riconvenzionale di risarcimento danni da inadempimento e ripetizione di indebito;

conclusioni dell'opponente:

<<Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

Dichiarare l’improcedibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal Comune di Abbiategrasso per effetto della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione e conseguentemente dichiarare la nullità e, quindi, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017, emesso dall’intestato Tribunale.

IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:

Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, con riguardo alle domande del presente giudizio, in favore del Giudice Amministrativo e dichiarare la conseguente nullità e, per l’effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA PRINCIPALE:

Dichiarare nullo l’opposto Decreto Ingiuntivo n. 19795/2017, R.G. n. 28960/2017 e, per l’effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da Cooperativa





Equipe Italia SSD a r.l. al Comune di Abbiategrasso per i motivi di cui alla superiore parte espositiva.

IN VIA RICONVENZIONALE

Dichiarare nullo e/o annullare il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. Equipe Italia e dal Comune di Abbiategrasso – per tutte le ragioni di cui alla parte motiva del presente Atto – e per l’effetto condannare il Comune di Abbiategrasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate da Coop. Equipe Italia, dal settembre 2010 al gennaio 2017, come quantificate in atto o nella somma che risulterà in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni patiti dell’opponente nella somma che risulterà di giustizia.

In subordine, accertare il grave inadempimento del Comune di Abbiategrasso e dichiarare risolto il contratto del 10/12/2014 sottoscritto da Coop. Equipe Italia e dal Comune di Abbiategrasso e conseguentemente condannare l’Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica ARL tutti i danni patiti dell’opponente nella somma che risulterà di giustizia.

In ogni caso condannare il Comune di Abbiategrasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica ARL tutti i danni di immagine patiti e da liquidarsi in via equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste per l’ammissione dei seguenti mezzi di prova:

a) Consulenza tecnica d’ufficio

Si chiede a questo Tribunale di ammettere e disporre Consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare e individuare, sulla base della documentazione in atti e di quella ulteriore che il consulente tecnico d’ufficio riterrà di acquisire, nonché assunte dallo stesso ogni opportuna informazione volta verificare lo stato di fatto e di manutenzione dell’impianto natatorio Anna Frank di Abbiategrasso.

Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari: descriva lo stato dei luoghi; dica quali sono le





cause dei vizi, dei difetti e dei danni lamentati da parte attrice, indicandone le responsabilità; tenti la conciliazione tra le parti. Si chiede, inoltre, a questo Tribunale di ammettere e disporre Consulenza tecnica d'ufficio contabile volta a determinare l'effettivo mancato ricavo / lucro cessante patito da Equipe Italia a causa della chiusura delle tribune del centro natatorio A, Frank di Abbiategrasso e della mancanza di interventi manutentivi per la messa in sicurezza del citato impianto di proprietà del Comune di Abbiategrasso.

b) Prova per testimoni sui seguenti capito li prova:

1. Vero che il Comune di Abbiategrasso con deliberazione di Giunta n. 1075 del 24/11/1994 approvava il Bando di Gara con il quale indiceva la pubblica gara a trattativa privata per l'assegnazione della gestione della piscina comunale denominata "A. Frank", come da documento n. 2 di parte opponente che mi si mostra.
2. Vero che il Comune di Abbiategrasso, con deliberazione di Giunta n. 4 del 10/1/1995, concedeva in gestione all'odierna Società opponente la piscina comunale di Abbiategrasso "A. Frank", unitamente alle pertinenti aree circostanti, per un periodo di anni otto a partire dall'1/2/1995, alle condizioni contenute nella Convenzione già approvata, come da documento n. 4 di parte opponente che mi si mostra.
3. Vero che all'approssimarsi della scadenza della suindicata Concessione, il Comune di Abbiategrasso – con lettera raccomandata datata 10/8/2010 chiedeva alla Società opponente di continuare a gestire il centro natatorio comunale "A. Frank", trattandosi di c.d. "Servizio di pubblica utilità".
4. Vero che Equipe Italia accoglieva la richiesta dell'Ente di cui alla lettera racc. 10/8/2010, e proseguiva a garantire il "Sevizio di pubblica utilità" alla comunità di Abbiategrasso.
5. Vero che il Comune di Abbiategrasso, con lettera del 21/10/2010, comunicava alla Società opponente la necessità di verificare lo stato della struttura del centro natatorio.
6. Vero che nel mese di luglio 2012, l'Ente eseguiva mediante propri tecnici una serie di verifiche presso la piscina comunale gestita dalla Società opponente.
7. Vero che il Comune di Abbiategrasso, con deliberazione della Giunta n. 242 del 23/12/2012 respingeva la proposta di ristrutturazione della Società opponente presentata nel maggio 2010, come da documento n. 7 di parte opponente che mi si mostra.





8. Vero che Equipe Italia scaduta la Concessione il 31/8/2010 protraeva la gestione del centro natatorio da parte di Equipe Italia al 31/12/2013 in assenza di convezione e senza che l'Amministrazione Comunale avesse pubblicato un nuovo bando.

9. Vero che nel 2012 la Cooperativa opponente sosteneva costi necessari alla messa in sicurezza dell'impianto sportivo per circa € 53.000.

10. Vero che il Comune di Abbiategrasso in data 17/01/2014 emetteva l'Ordinanza n. 1 con la quale rendeva nota al gestore la necessità e l'urgenza di procedere in tempi rapiti al puntellamento delle strutture al fine di mettere in sicurezza l'impianto natatorio e di tutelare la pubblica incolumità, come da documento n. 8 di parte opponente che mi si mostra.

11. Vero che con la medesima Ordinanza di cui al precedente capitolo 10, l'Ente ordinava, con effetto immediato, la totale chiusura dell'impianto stesso ed il divieto di accesso alla piscina e alle superfici annesse ivi inclusa la tribuna.

12. Vero che la Equipe Italia, ricevuta la notifica dell'Ordinanza del 17/1/2014 adempiva immediatamente alla stessa e provvedeva alla chiusura dell'impianto.

13. Vero che, eseguiti gli interventi di "puntellamento", il Comune di Abbiategrasso – con Ordinanza n. 2 del 21/01/2014 – revocava parzialmente la precedente Ordinanza e autorizzava la Società opponente alla riapertura del centro natatorio per lo svolgimento delle attività, permanendo l'obbligo di osservare il divieto di accesso e stazionamento sulla tribuna, come da documento n. 9 di parte opponente che mi viene mostrato.

14. Vero che alla società opponente, dal 21 gennaio 2014, veniva inibito l'utilizzo e l'accesso, alle tribune e alle aree circostanti e sottostanti.

15. Vero che dal 21 gennaio 2014 ad Equipe Italia era impedito di organizzare manifestazioni sportive ed eventi agonistici connessi all'attività di gestione del centro natatorio "A. Frank".

16. Vero che dal 21 gennaio 2014 Equipe Italia era impossibilitata ad accogliere gli accompagnatori degli utenti (es. genitori, famigliari e amici).

17. Vero che Coop. Equipe Italia, dopo la riapertura del centro sportivo, in data 10/3/2014, denunciava al Comune che "tale situazione ... genera comunque inquietudine e preoccupazione in merito all'effettivo stato in sicurezza dell'intero centro natatorio che è





utilizzato da ben oltre 1.000 tesserati oltre che da circa 25 addetti di Equipe” come da documento n. 10 di parte opponente che mi viene mostrato.

18. Vero che con comunicazione datata 27/03/2014 a firma del Sindaco P. Arrara, il Comune di Abbiategrasso precisava alla Società ricorrente che “non sussistono concreti rischi all’incolumità delle persone”, come da documento n. 11 di parte opponente che mi viene mostrato.

19. Vero che in data 19/06/2014, il Sindaco di Abbiategrasso emetteva un comunicato con il quale confermava alla comunità che “il monitoraggio della struttura da parte degli uffici competenti, dopo la messa in sicurezza avvenuta a gennaio, è costante e ci permette di rassicurare in merito al fatto che al momento non sussistono concreti rischi all’incolumità delle persone, come da documento n. 12 di parte opponente che mi viene mostrato.

20. Vero che la Giunta Comunale di Abbiategrasso – con deliberazione n. 109 del 3/7/2014 – formulava atto di indirizzo per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio.

21. Vero che a luglio 2014 l’Ente proponeva ad Equipe Italia un accordo di proroga al contratto per la gestione dell’impianto “A . Frank” per il periodo 2014/2015.

22. Vero che l’amministrazione comunale era edotta dell’evidente stato di degrado e ammaloramento del centro sportivo come già evidenziato dall’ASL Milano 1 in occasione di innumerevoli ispezioni effettuate presso la piscina comunale, come da documento n. 13 di parte opponente che mi viene mostrato.

23. Vero che il centro natatorio A. Frank si presenta nelle condizioni di cui al rapporto fotografico prodotto documento n. 14 di parte opponente che le si rammostra.

24. Vero che in data 10/12/2014, il Comune di Abbiategrasso sottoscriveva con Equipe Italia il “Contratto per la gestione del Centro Natatorio Anna Frank – periodo 2014/2015” prevedendo la possibilità di un ulteriore prolungamento dello stesso sino al 31/8/2016, come da documento n. 15 di parte opponente che mi si rammostra.

25. Vero che con l’accordo di cui al precedente capitolo n. 24 Equipe Italia si assumeva l’onere di eseguire all’interno del centro sportivo comunale opere di messa in sicurezza dei soli impianti per l’importo complessivo di € 52.130,00.

26. Vero che con l’accordo di cui al precedente capitolo n. 24 le parti convenivano che in caso di recesso da parte del Comune, quest’ultimo dovrà rimborsare al gestore in un’unica





soluzione, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione del recesso, la somma di € 52.130 pari al costo delle opere di cui all'art. 1 del doc. n. 15 di parte opponente che mi si rammostra.

27. Vero che Equipe Italia nel 2015 provvedeva ad eseguire le opere concordate per il maggiore importo di € 59.650 al netto dell'i.v.a., sostenendone integralmente l'esborso come da documento n. 16 di parte opponente che mi viene mostrato.

28. Vero che a fine giugno 2016 – in prossimità pertanto della scadenza del 31/8/2016 – il Comune di Abbiategrasso chiedeva nuovamente ad Equipe Italia di continuare a garantire il “Servizio di pubblica utilità” necessario alla comunità.

29. Vero che Equipe Italia domandava, comunque, all'Ente di poter effettuare degli interventi ritenuti dalla stessa necessari alla messa in sicurezza degli impianti (termici ed elettrici), volti a garantire l'incolumità non solo degli utenti ma anche del proprio personale presente in piscina, nella misura di €38.000,00, assumendosene integralmente l'intero costo, come da documento n. 17 di parte opponente che mi si rammostra.

30. Vero che Equipe Italia – nelle more delle trattative volte alla formalizzazione di un nuovo contratto avente ad oggetto la gestione del centro natatorio “A. Frank” – continuava a garantire alla comunità di Abbiategrasso tutti i servizi connessi all'uso dell'impianto.

31. Vero che il 25 luglio 2017 la Giunta comunale di Abbiategrasso, con propria Delibera n. 108, approvava la bozza di contratto per la gestione del centro natatorio per il periodo 31/8/2016 – 31/8/2017 che però non veniva sottoscritta, tant'è che la gestione proseguiva senza alcun valido titolo, come da documento n. 18 di parte opponente che mi si rammostra.

32. Vero che a gennaio 2017, ovvero alla chiusura dell'impianto natatorio A. Frank di Abbiategrasso erano iscritti per il secondo ciclo annuale di corsi di nuoto n. 1016 corsisti ed erano attivi n. 224 abbonamenti al nuoto libero.

33. Vero che in data 19/1/2017 Equipe Italia, a mezzo dell'avv. Alfredo G. Vitali, denunciava al Comune di Abbiategrasso un grave e pericoloso ammaloramento della copertura dell'impianto natatorio con conseguente imminente rischio all'incolumità dell'utenza, come da documentazione fotografica allegata al documento n. 19 di parte opponente che mi si rammostra.





34. Vero che in data 25/01/2017 presso il centro natatorio comunale di svolgeva una verifica dello stato della struttura alla presenza dell'ing. Marco Pascoli, tecnico incaricato dal Comune.

35. Vero che a seguito del suddetto sopralluogo l'ing. Pascoli – nella propria relazione datata 27/01/2017 – precisava che “ho eseguito delle verifiche sulle strutture della copertura, riscontrando un grave decadimento dei ferri d'armatura delle lastre tipo Predalles appoggiate sulle travi principali in c.p.a.. Anche le travi di bordo in c.a.p. visivamente presentano diffusi punti di corrosione avanzata dei ferri d'armatura. A questo punto, dalla verifica tecnica effettuata, è inevitabile concludere che si debba provvedere alla chiusura dell'impianto in quanto esso, allo stato attuale, non è in grado di assicurare quelle condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e che devono essere certificate per consentire l'uso di questo tipo di edifici come da documento n. 20 di parte opponente che mi si rammostra.


36. Vero che il Comune di Abbiategrasso – con Ordinanza n. 9 del 30/1/2017 – ordinava ad Equipe Italia “la totale chiusura dell'impianto stesso ed il divieto di accesso alla piscina e alle superfici connesse” a fronte del “riscontrato peggioramento della struttura statica della Piscina che può rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica”, come da documento n. 21 di parte opponente che mi si rammostra.

37. Vero che in data 06/02/2017, il Comune di Abbiategrasso concedeva alla Società opponente il termine di giorni 30 per compiere le operazioni in vista della chiusura definitiva dell'impianto.

38. Vero che in data 10/02/2017 il quotidiano “Libertà” pubblicava un post dell'assessore del comune di Abbiategrasso, sig. Giovanni Brusati, il quale giustificava alla comunità la chiusura della piscina così scrivendo: “mi dispiace per tutti i miei concittadini fruitori del servizio e per lavoratori. Abbiamo fatto di tutto per riuscire a tenerla aperta nonostante gli evidenti problemi causati in parte dalla vetustà dell'impianto ed in parte dalla mancata cura del gestore come”, da documento n. 24 di parte opponente che mi si rammostra.

39. Vero che in data 06/03/2017, l'Ente concedeva alla Società ricorrente una proroga di giorni 15 per completare le operazioni di chiusura richiedendo –allo spirare del termine – di procedere alla formale riconsegna della struttura e delle chiavi.





40. Vero che il Comune di Abbiategrasso provvedeva ad apporre un lucchetto alla porta di ingresso della piscina “A. Frank” dandone comunicazione telefonica al sig. Pavon, legale rappresentante di Coop. Equipe Italia.

41. Vero che in data 15/3/2017 il Comune pubblicava sul proprio sito il seguente comunicato: “Con riferimento ai rimborsi delle quote di iscrizione e abbonamenti per l’ingresso alla piscina comunale, si segnala che l’Amministrazione Comunale sta compiendo ogni passo necessario per giungere ad una rapida soluzione della vicenda nell’interesse di tutti i cittadini. A questo proposito, teniamo a precisare che la società Equipe Italia, gestore dell’impianto, è l’unico soggetto che detiene le quote versate. Per agevolare una pronta e rapida riconsegna, il Comune ha già messo a disposizione di Equipe Italia alcuni locali all’interno delle strutture comunali per poter più comodamente consentire alla stessa di procedere alla restituzione di quanto dovuto”, come da documento n. 25 di parte opponente che mi si rammostra.


42. Vero che in data 19/4/2017 si svolgeva presso la piscina comunale “A. Frank” un sopralluogo per la riconsegna dell’immobile alla presenza del sig. Eros Pavon per Equipe Italia e dell’ing. Antonio Carrozza per il Comune di Abbiategrasso.

43. Vero che Equipe Italia negli anni 2014 e 2015 ha fatto eseguire a Boniforti Impianti S.r.l. interventi per la messa in sicurezza degli impianti elettrici all’interno del centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso – come da fatture n.154/2014, n. 169/2014, n. 1/2015 e n. 18/2015 – per la complessiva somma erogata di € 39.450,00 al netto dell’i.v.a, come da documento n. 16 di parte opponente che mi viene mostrato.

44. Vero che Equipe Italia negli anni 2014 e 2015 ha fatto redigere a Tekn&co S.r.l. il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso – come da fatture n. 103/2014 e 64/2015 – per la complessiva somma erogata di € 5.000,00 al netto dell’i.v.a, come da documento n. 16 di parte opponente che mi viene mostrato

45. Vero che Equipe Italia negli anni 2014 e 2015 ha fatto eseguire a Tecno S.r.l. opere edili per la messa in sicurezza del centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso – come da fatture n. 5/2015 e 7/2015 – per la complessiva somma erogata di € 15.200,00 al netto dell’i.v.a, come da documento n. 16 di parte opponente che mi viene mostrato





46. Vero che i registri “corrispettivi” meccanografici, di cui ai documenti dal n.28 al n. 35 di parte opponente che si mostrano, riportano gli incassi giornalieri degli ingressi e degli abbonamenti degli impianti natatori gestiti da Equipe Italia al lordo dell’Iva per gli anni dal 2013 al 2016.

47. Vero che i “corrispettivi” relativi agli anni dal 2013 al 2016, riferiti all’impianto A. Frank di Abbiategrasso, sono rilevabili dai corrispondenti registri manuali tenuti presso l’impianto natatorio come da documenti n.ri 36, 37, 38 e 39 di parte opponente che mi vengono mostrati.

48. Vero che nei prospetti relativi ai ricavi di Equipe Italia per gli anni 2013- 2016, di cui al documento n. 40 di parte opponente, sono elencati i proventi riferiti alla gestione dell’impianto A. Frank di Abbiategrasso.

49. Vero che dal confronto dell’ammontare complessivo dei ricavi, dal 2013 al 2016, riferiti all’impianto A. Frank di Abbiategrasso emerge la progressiva diminuzione dei ricavi di Equipe Italia.

50. Vero che prendendo in considerazione i soli proventi riferiti agli ingressi/vendite accessori/servizi di somministrazione alimenti e bevande (bar) dell’impianto A. Frank di Abbiategrasso si registra nel 2016 una diminuzione dei ricavi del 24% circa rispetto al 2013.

51. Vero che i ricavi di Equipe Italia riferibili al centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso per l’anno 2013 ammontano ad € 579.489,28, come da documento n. 41 di parte opponente che mi viene mostrato;

52. Vero che i ricavi di Equipe Italia riferibili al centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso per l’anno 2014 ammontano ad € 417.746,62 come da documento n. 41 di parte opponente che mi viene mostrato;

53. Vero che i ricavi di Equipe Italia riferibili al centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso per l’anno 2015 ammontano ad € 455.454,64 come da documento n. 41 di parte opponente che mi viene mostrato;

54. Vero che i ricavi di Equipe Italia riferibili al centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso per l’anno 2016 ammontano ad € 451.174,81 come da documento n. 41 di parte opponente che mi viene mostrato;





55. Vero che gli utenti del centro natatorio A. Frank di Abbiategrasso nel 2017, dopo la chiusura della piscina, hanno avanzato ad Equipe Italia richiesta di rimborso degli abbonamenti e degli ingressi non goduti.

56. Vero che Equipe Italia ha provveduto e sta provvedendo al rimborso degli abbonamenti e degli ingressi non goduti.

Si indicano a testimoni i signori:

- Arch. Lazzaro Giorgio, presso Comune di Trezzano sul Naviglio (Mi), da escutere sui capitoli n.ri: 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 e 41.

- Ing. Visinoni Giuliano, residente in Onore (Bg), da escutere sui capitoli n.ri: 1, 2, 24, 25, 26, 27, 29, 43, 44, 45 e 46.

- Cislaghi Barbara, residente in Trecate (No), da escutere sui capitoli n.ri: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 28, 30, 32, 36 e 56.

- Cislaghi Giuseppe, residente in Abbiategrasso (Mi), da escutere sui capitoli n.ri: 22 e 23.

- Quarone Martina, residente in Vigevano (Pv), da escutere sui capitoli n.ri: 11, 12, 13, 14, 16, 30, 32 e 36.

- Carrozza Antonio, presso Comune di Abbiategrasso (Mi), da escutere sui capitoli n.ri: 37, 39, 40 e 42.

- Sala Graziella, presso Union Coop Servizi di Milano, corrente in Milano, da escutere sui capitoli n.ri: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

- Legale rapp. Union Coop Servizi di Milano, corrente in Milano, da escutere sui capitoli n.ri: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

tutti da escutere sui precedenti capitoli, nonché a prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi

IN OGNI CASO

Con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali, a norma dell'art. 15 della tariffa forense, del contributo soggettivo del 4% alla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e dell'imposta del 22% sul valore aggiunto>>>

conclusioni dell'opposto:





<<nel merito:

- respingere e dichiarare infondate le pretese avversarie, ivi compresa la domanda formulata in via riconvenzionale e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 19795/2017 del 21 agosto 2017 emesso dall'Ecc.mo Tribunale, accertando e dichiarando il diritto del Comune ad ottenere le somme in esso contenute e, per l'effetto, condannare l'attore opponente al pagamento della somma di Euro 83.523,38 (ottantatremilacinquecentoventitre/38), oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo, le spese di procedura e gli accessori di legge;

in via istruttoria:

- ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di Equipe Italia sui seguenti capitoli di prova, già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.:

1. Vero che Equipe Italia ha gestito il Centro Natatorio di Abbiategrasso denominato Anna Frank a partire dal 1995 e sino alla sua chiusura avvenuta nel 2017.

2. Vero che con contratto stipulato in data 10 dicembre 2014, che mi si rammostra (doc. 5), è stato accertato che il debito maturato da Equipe Italia nei confronti del Comune al 31 dicembre 2013 ammonta ad Euro 212.449,92.

3. Vero che Equipe Italia si era impegnata, con il contratto in data 10 dicembre 2014, a versare al Comune un canone complessivo pari ad Euro 100.000,00 a fronte della concessione di gestione del Centro Natatorio per gli anni 2014 e 2015 ed una quota pari al 50% dei costi gestione del Centro Natatorio, come da documento 5 che mi si rammostra.

4. Vero che Equipe Italia ha interrotto i versamenti pattuiti nel contratto del 10 dicembre 2014 per ciò che concerne i costi di gestione dovuti al Comune per gli anni 2014 e 2015 dopo la rata n. 20, come da documento 16 che mi si rammostra.

5. Vero che Equipe Italia ha versato solo l'importo di Euro 40.000,00 rispetto al canone dovuto al Comune di Euro 100.000,00 per gli anni 2014 e 2015, come da documento 17 che mi si rammostra.

6. Vero che Equipe Italia si era impegnata, con il contratto in data 10 dicembre 2014, a versare al Comune un canone pari ad Euro 30.000 per l'anno 2016 a fronte della concessione di gestione del Centro Natatorio, come da documento 5 che mi si rammostra.





7. Vero che l'onere di versamento di Euro 30.000 a titolo di canone per l'anno 2016 a fronte della concessione di gestione del Centro Natatorio è rimasto inevaso.

8. Vero che il debito di Equipe Italia nei confronti del Comune, alla data del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte della stessa Equipe Italia, ammonta ad Euro 83.523,38 in linea capitale.

9. Vero che Equipe Italia ha presentato al Comune nel 2014, a firma di un tecnico abilitato, elaborati tecnici con i quali la stessa Equipe Italia si era impegna ad eseguire, a proprie spese, tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato principale al fine di garantire la continuità dell'attività natatoria.

10. Vero che la valutazione degli elaborati tecnici di cui al capitolo 9 è avvenuta da parte del Comune con delibera n. 186 del 9 ottobre 2014 che mi si rammostra (doc. 6);

11. Vero che Equipe Italia aveva piena conoscenza dell'inaccessibilità delle tribune del Centro Natatorio, come emerge dall'ordinanza n. 2/2014 che mi si rammostra;

12. Vero che Equipe Italia ha accettato, con la sottoscrizione del contratto in data 10 dicembre 2014 che mi si rammostra, di utilizzare il Centro Natatorio con le limitazioni d'uso, già comunicate dal Comune ad Equipe Italia, relative alle tribune del centro stesso.

- in ogni caso, qualora nelle more dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria il legale rappresentante di Equipe Italia indicato da controparte in sede di atto di citazione dovesse mutare, il Comune chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova sopra elencati ed indica come teste il Signor Eros Pavon (C.F. PVNRSE70D15D827T);

- ammettere i capitoli di prova per testi nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sopra indicati, già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., indicando quale teste il Signor Alberto Ambrosini, domiciliato per l'esercizio delle proprie funzioni presso il Comune di Abbiategrasso;

- confermare il rigetto dell'istanza di ammissione di CTU avanzata da Equipe Italia in quanto inammissibile;

- confermare il rigetto dell'istanza di ammissione di prova per testi formulata da Equipe Italia nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;





- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi avversaria, ammettere prova contraria sui capitoli di prova avversari nn. 14, 15 e 16, con i testi indicati nella memoria del Comune depositata ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

In ogni caso:

Con vittoria delle spese del giudizio.>>

Concisa esposizione delle RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).

L’esame delle questioni seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass. 9.1.2019 ord. n. 363).

*

IL DECRETO INGIUNTIVO





Con ricorso *ex art.* 633 c.p.c. al Tribunale di Milano, recante data (di redazione) 6.6.2017, il Comune di Abbiategrasso ha chiesto, ottenendolo, decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di € 83.523,38 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio) nei confronti della Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica, a titolo di saldo canoni 2014 e 2015 dovuti per l'affidamento in gestione del Centro natatorio "Anna Frank" (€ 60.000,00), nonché per i "debiti maturati da Equipe Italia alla data del 31 dicembre 2013", dei quali era stato pattuito il pagamento dilazionato in 48 rate mensili (dall'1.1.2015), che Equipe Italia, dal settembre 2016 al marzo 2017, aveva onorato solo parzialmente.

L'OPPOSIZIONE E LA DOMANDA RICONVENZIONALE

Al decreto ingiuntivo (n. 19795 in data 8.7/21.8.2017) si è opposta, con l'atto di citazione (cartaceo) indicato in epigrafe, Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

L'opponente deduce che:

- il Comune di Abbiategrasso aveva affidato a Coop. Equipe Italia SSD, nel gennaio 1995, la gestione del centro natatorio "A. Frank";
- fino al 2010 il rapporto si è svolto "con reciproca soddisfazione";
- "con il trascorrere degli anni" il centro sportivo aveva subito "un lento e graduale degrado strutturale";
- perciò Equipe Italia aveva manifestato al Comune di Abbiategrasso, con nota del 3.5.2010, la propria disponibilità a eseguire lavori di messa a norma e di adeguamento dell'impianto;
- con raccomandata 10.8.2010 il Comune di Abbiategrasso, approssimandosi la scadenza della concessione, aveva chiesto a Equipe Italia di proseguire nella gestione del "servizio di pubblica utilità";
- nel luglio 2012 il Comune aveva eseguito con propri tecnici alcune "verifiche presso la piscina" gestita da Equipe Italia;
- con delibera di Giunta in data 23.12.2012 l'opposto aveva respinto proposta di ristrutturazione presentata da Equipe Italia nel maggio 2010;





- proseguendo la gestione del centro natatorio “in assenza di convenzione”, Equipe Italia aveva sostenuto “costi necessari alla messa in sicurezza dell’impianto per circa € 53.000”;
- con ordinanza n. 1 del 17.1.2014 il Comune di Abbiategrasso, preso atto dell’esistenza di “gravi problemi strutturali” rilevati da tecnico incaricato e, “ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere in tempi rapidi al puntellamento delle strutture al fine di mettere in sicurezza l’impianto natatorio e di tutelare la pubblica incolumità, in attesa di effettuazione di ulteriori verifiche”, aveva ordinato la chiusura dell’impianto natatorio (doc. 8);
- l’ottemperanza di Equipe Italia all’ordinanza aveva cagionato a questa “un gravissimo danno patrimoniale e di immagine”;
- dopo l’esecuzione degli interventi di puntellamento il Comune, con ordinanza n. 2 del 21.1.2014 (doc. 9), aveva autorizzato la riapertura del centro natatorio ma confermato il divieto di accesso alle tribune;
- ciò aveva impedito a Equipe Italia di organizzare manifestazioni sportive ed eventi agonistici, nonché di accogliere gli accompagnatori degli utenti, con conseguente “calo di presenze” e “grave danno economico”;
- nel marzo 2014 Equipe Italia aveva comunicato al Comune le preoccupazioni dei “ben oltre 1.000 tesserati” e dei 25 lavoratori riguardo l’effettivo stato della sicurezza dell’impianto;
- il Comune aveva ripetutamente rassicurato la comunità di Abbiategrasso informando che la struttura era sottoposta a costante monitoraggio da parte dell’Ufficio Tecnico, incaricato di eseguire ogni intervento necessario, e perciò doveva escludersi che vi fossero concreti rischi per l’incolumità delle persone;
- la struttura, tuttavia, era in “stato di degrado” e “di pericolosità”;
- il 10.12.2014 il Comune di Abbiategrasso ed Equipe Italia avevano sottoscritto “contratto per la gestione del Centro Natatorio Anna Frank – periodo 2014/2015” che prevedeva la possibilità di un prolungamento del rapporto sino al 31.8.2016;
- con il medesimo contratto Equipe Italia aveva assunto l’onere di eseguire opere di messa in sicurezza del centro sportivo per € 52.130,00;





- Comune di Abbiategrasso ed Equipe Italia avevano inoltre convenuto (art. 4) che, in caso di recesso del Comune, questo avrebbe dovuto rimborsare al gestore, in unica soluzione, la somma di € 52.130,00, pari al costo delle opere predette;
- l'opponente aveva provveduto all'esecuzione delle opere concordate sostenendo il maggiore esborso di € 59.850,00¹ (al netto di IVA), come da fatture *sub* doc. 16;
- a fronte di richiesta del Comune, del giugno 2016, di prolungamento del "servizio di pubblica utilità", Equipe Italia aveva chiesto autorizzazione a effettuare "interventi ritenuti necessari alla messa in sicurezza dell'impianto", del costo di € 38.000,00, assumendosene l'onere;
- benché con Delibera della Giunta comunale 25.7.2017 (n. 108) fosse stata approvata "bozza di contratto" di gestione del centro per il periodo 31.8.2016-31.8.2017, essa non venne sottoscritta;
- la gestione comunque era proseguita;
- nel gennaio 2017 erano iscritti n. 1016 corsisti ed erano attivi 224 abbonamenti al nuoto libero;
- avendo Equipe Italia denunciato, il 17.1.2017, un "grave e pericoloso ammaloramento della copertura", il Comune di Abbiategrasso, a seguito di sopralluogo tecnico del 25.1.2017, che aveva rilevato "grave decadimento dei ferri d'armatura delle lastre di tipo Predalles appoggiate sulle travi principali in c.p.a." e "diffusi punti di corrosione avanzata dei ferri d'armatura" delle travi di bordo in c.a.p., con ordinanza n. 9 del 30.1.2017, ordinò la chiusura totale dell'impianto e vietò l'accesso a esso, atteso il riscontrato peggioramento della struttura, con pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica";
- il 19.4.2017 ebbe luogo la riconsegna dell'immobile da Equipe Italia al Comune di Abbiategrasso.

In diritto l'opponente sostiene:

- la nullità del decreto ingiuntivo opposto, attesa la clausola compromissoria (art. 14) presente nel contratto per la gestione dell'impianto (*sub* doc. 3);

¹ ma in realtà per € 59.750,00: v. fatture *sub* doc. 16 opponente;





- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la controversia, concernente rapporto concessorio relativo a impianto appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, sarebbe devoluta al giudice amministrativo;
- la nullità del contratto di gestione stipulato nel 2014 per mancato rispetto della procedura di aggiudicazione, avendo il Comune concesso direttamente a Equipe Italia, società non *in house*², la gestione del centro natatorio, senza svolgimento di gara pubblica, in assenza delle condizioni giustificanti l'affidamento diretto del servizio di gestione (art. 90 L. 289/2002 e art. 5 co. 2 e 3 L.R. Lombardia n. 27/2006);
- da tale nullità discenderebbe il carattere indebito di quanto versato da Equipe Italia con riguardo al periodo 2014-2016, per complessivi € 149.350,63, con conseguente obbligo restitutorio di pari importo a carico del Comune;
- per la stessa ragione sopra riferita, anche il prolungamento del rapporto di gestione per il periodo dall'1.9.2010 al 31.12.2013 sarebbe affetto da nullità, e indebiti sarebbero stati i pagamenti, per complessivi € 287.370,69, effettuati da Equipe Italia con riguardo a tale periodo;
- se non nullo, il contratto in questione sarebbe quantomeno annullabile, per errore essenziale sulle qualità dell'oggetto della prestazione *ex art.* 1429 c.c., atteso che il Comune di Abbiategrasso "ben conosceva il reale stato di grave degrado del centro ... sin dal mese di gennaio 2014" e lo avrebbe "celato" all'opponente, così inducendo Equipe Italia "in errore essenziale sulle qualità del centro natatorio";
- subordinatamente alle difese di cui sopra l'opponente ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento del Comune, attesa la mancata esecuzione da parte di questo delle prestazioni pattuite, non avendo l'opposto svolto alcun intervento di manutenzione straordinaria.

Oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, Equipe Italia chiede, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di Abbiategrasso al risarcimento dei danni che assume di avere patito in conseguenza del "non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali", consistiti:

² cioè controllata dall'Amministrazione e operante alla stregua di organo di questa;





- - nella diminuzione del numero di utenti e di abbonati nel periodo dal 2014 al 2016, con lucro cessante di € 367.006,60;
- - nell'ammontare delle restituzioni effettuate in favore dell'utenza a seguito dell'ordinanza di chiusura adottata dal Comune di Abbiategrasso il 30.1.2017, per complessivi € 30.000,00;
- - nel danno all'immagine, o alla reputazione commerciale.

Sulla base di quanto sopra Coop. Equipe Italia SSD a r.l. chiede l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

LE DIFESE DI PARTE OPPOSTA

L'opposto Comune di Abbiategrasso si è costituito con comparsa di risposta depositata telematicamente il 27.4.2018 (per l'udienza del 22.5.2018).

In fatto sostiene di essersi *riservato*, con il contratto del 2014, la facoltà "di eseguire in qualunque momento ogni intervento di manutenzione straordinaria o di miglioramento della struttura ritenuto necessario" (art. 3 punto 3), ma di non avere assunto alcun obbligo di eseguire specifici interventi di manutenzione straordinaria.

Con riguardo all'utilizzo delle tribune dell'impianto, sottolinea che Equipe Italia, all'atto della sottoscrizione del predetto contratto, era ben consapevole dell'impossibilità di fare uso delle stesse.

Quanto ai danni dedotti dall'opponente, osserva che i dati indicati a pag. 35 dell'atto di citazione mostrano che "i trend di incasso" negli anni 2014, 2015 e 2016 sono in crescita e non in perdita (gli abbonamenti per il nuoto libero sono passati da 850 nel 2014 a 1029 nel 2016; le presenze per le scuole di nuoto sono passate da 4.306 nel 2014 a 4.656 nel 2016 e le quote associative sono passate da 1.327 nel 2014 a 1.501 nel 2015).

In diritto sostiene:

- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Tribunale in ragione di convenzione di arbitrato, atteso che il contratto *inter partes* in data 10.12.2014 (doc. 5), espressamente, all'art. 5.2, "dà atto" che "per le controversie legali ... il foro è quello del Tribunale territorialmente competente";





- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, essendo la presente controversia a contenuto meramente patrimoniale, inerente alla quantificazione e al pagamento di corrispettivi contrattuali;
- l'attribuzione, per converso, al Giudice Amministrativo della giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da Equipe Italia, poiché essa inerebbe alla "qualificazione del rapporto concessorio" e allo "esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione";
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto per carenza di interesse in capo all'eccipiente Equipe Italia, con conseguente infondatezza della pretesa restitutoria;
- l'insussistenza di errore essenziale abilitante l'annullamento del contratto;
- l'inesistenza di inadempimenti imputabili al Comune, atteso che, per l'art. 3 del contratto, l'opposto non aveva assunto l'obbligo, ma solo la facoltà "di eseguire, in qualunque momento, ogni intervento di manutenzione straordinaria o di miglioramento della struttura ritenuto necessario, fatto comunque salvo l'obbligo di preavviso scritto di almeno 7 giorni e con espresso accordo che l'esecuzione di detti interventi non [avrebbe dovuto] pregiudicare l'utilizzo del centro natatorio da parte del Gestore";
- conseguentemente l'eccezione *ex art.* 1460 c.c. di parte opponente è contraria a buona fede, avendo Equipe Italia gestito l'impianto per tutta la durata del contratto, fruendo, tra l'altro, di "ampia rateizzazione" del debito che aveva maturato nei confronti dell'opposto a fine 2013.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale, nega propri obblighi restitutori o risarcitori nei confronti dell'opponente, anche per l'inesistenza di decremento di introiti.

Sulla base di quanto sopra Comune di Abbiategrasso ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà del d.i. n. 19795/2018, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza in data 23.7.2019 il G.I. ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto "considerato che la somma ingiunta non tiene conto delle somme spese da Equipe Italia per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del centro





natatorio alla cui restituzione la stessa sembrerebbe avere diritto stante quanto previsto all'art. 1 punto 4 del contratto 'per la gestione del centro natatorio' sottoscritto dalle parti in data 10.12.2014".

LA DECISIONE

i. L'eccezione di incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria è infondata.

Detta clausola ha il seguente tenore: "Al fine di dirimere le controversie che possono sorgere fra il concessionario e l'amministrazione comunale nel corso della gestione della presente convenzione viene stabilito di nominare di volta in volta un collegio arbitrale composto di tre membri".

Atteso che l'accordo *inter partes* prevede, alla clausola immediatamente successiva, che "Per le controversie legali si dà atto che il foro competente è quello di Milano", la sopra riportata clausola compromissoria deve essere interpretata nel senso che il contenzioso fra le parti era rimesso alla competenza degli arbitri solo durante il ("nel corso" del) rapporto, ma non più dopo la cessazione di esso, avvenuta il 19.4.2017, con la riconsegna dell'impianto dal gestore al concedente.

ii. Sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sia in ordine alla domanda di condanna al pagamento di corrispettivi della concessione proposta dal Comune di Abbiategrasso, sia in ordine alla domanda riconvenzionale (di parte opponente) volta alla ripetizione delle somme che Equipe Italia assume indebitamente versate in esecuzione di un contratto nullo o annullabile.

La prima, infatti, ha evidentemente per oggetto questione meramente patrimoniale, non involgente valutazione circa la legittimità dell'esercizio dei poteri autoritativi della P.A., così come la seconda, anch'essa inerente a rapporto di diritto comune implicante esclusivamente il coinvolgimento di situazioni di diritto soggettivo (giusta l'insegnamento di Cass. SU 5.4.2019 n. 9682: <<Nel caso in cui a distanza di tempo - nella specie, cinque anni - dalla scadenza di un contratto di appalto per la gestione del bar interno ad un ospedale, concluso a seguito di procedura di gara, segua la stipula, con affidamento diretto e senza l'esperimento di





alcuna selezione pubblica, di un nuovo contratto di appalto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe rispetto al precedente, le controversie nascenti da tale ultimo negozio - nella specie, l'accertamento della sua nullità - rientrano nella giurisdizione del G.O., inerendo ad un rapporto di diritto comune ed implicando unicamente il coinvolgimento di posizioni riconducibili a diritti soggettivi, le cui vicende sono svincolate - e non influenzate - da quelle del primo contratto, che costituisce solo un antecedente di fatto ormai privo di efficacia>>).

iii. Nel merito, con riguardo all'eccezione di nullità del contratto di gestione 2014 per omesso svolgimento di gara pubblica, essa non è idonea a paralizzare la domanda di pagamento dei corrispettivi, atteso che questi sono dovuti sino al momento di effettivo godimento del bene in concessione, riconsegnato al Comune il 19.4.2017.

In proposito è sufficiente osservare che la pretesa dell'opposto concerne saldo canoni 2014 e 2015 e "debiti maturati da Equipe Italia alla data del 31 dicembre 2013": dunque corrispettivi maturati in periodi in cui l'opponente ha effettivamente goduto dell'impianto "A. Frank".

iv. Del tutto infondata è altresì la domanda di annullamento del predetto contratto per errore essenziale concernente l'agibilità delle tribune, atteso che il medesimo contratto dà espressamente atto della perdurante validità delle "limitazioni d'uso in precedenza comunicate dal Comune, con particolare riferimento alla tribuna per il pubblico" (art. 1.2. del contratto 10.12.2014 *sub* doc. 15 *attr*).

Non sussiste dunque alcun vizio della volontà di Equipe Italia.

In ogni caso, come già osservato al punto *iii.*, neppure l'annullamento del contratto esonererebbe la concessionaria dall'obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati fino al momento in cui ha goduto del centro sportivo, riconsegnato al concedente il 19.4.2017.

v. Per quanto appena osservato, non possono considerarsi indebiti i pagamenti effettuati da Equipe Italia.

La domanda di ripetizione formulata dall'opponente deve pertanto essere respinta.





vi. Quanto alle subordinate domande di Equipe Italia dirette all'accertamento di grave inadempimento del Comune di Abbiategrasso, alla risoluzione del contratto e alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni che Equipe Italia assume essere stati causati da detto inadempimento deve osservarsi che nessuna clausola dell'accordo *inter partes* contiene impegno del Comune a eseguire opere di manutenzione straordinaria (all'esecuzione di opere si è invece impegnata Equipe Italia).

Come già osservato, il contratto 2014 contempla solo la facoltà del concedente di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, non il suo obbligo.

Deve pertanto escludersi la sussistenza di inadempimento imputabile all'opposto, con conseguente infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale, di quella di condanna al risarcimento dei danni e dell'eccezione di inadempimento proposte da Equipe Italia.

In ogni caso, ancora una volta, deve ricordarsi il principio secondo cui il corrispettivo è dovuto sino al momento in cui il godimento del bene affidato in concessione perdura.

vii. Deve invece riconoscersi il controcredito vantato dall'opponente per le opere di carattere straordinario pacificamente eseguite da Equipe Italia.

Nel punto 9.1. della narrativa dell'atto di citazione l'opponente, che non ha riprodotto tale domanda nelle conclusioni precisate (v. sopra), ha chiesto "che il Comune di Abbiategrasso sia condannato alla restituzione della somma di € 59.850 oltre i.v.a. maggiorata degli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo", a titolo di rimborso del costo di opere di messa in sicurezza dell'impianto eseguite da Equipe Italia nel periodo di gestione 2014/2015.

Rispetto a tale domanda di parte opponente il Comune si è difeso, alla pag. 14 della comparsa di risposta, assumendo che "la restituzione di tale importo, speso da Equipe Italia per interventi di manutenzione" fosse "correlata al periodo originario di durata del Contratto".

Senonché, secondo il vaglio di questo giudice, nulla induce a ritenere che il rimborso del costo degli interventi di messa in sicurezza che Equipe Italia si era resa disponibile a effettuare (giusta le premesse del contratto 10.12.14 - doc. 15 cit.) fosse subordinato alla cessazione del rapporto alla data del 31.8.2016, e che il credito dell'opponente sarebbe invece venuto meno ove tale rapporto fosse proseguito oltre tale data.





Al contrario, plurime disposizioni di detto contratto (clausole 3.2., 4.3., 6.1.) prevedono l'obbligo di decurtazione/rimborso, da parte del Comune, a favore del gestore, del costo delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'impianto eseguite da Equipe Italia, e lo quantificano, forfettariamente, nella misura di € 52.130,00.

In conseguenza di tale credito di Equipe Italia nei confronti del Comune di Abbiategrasso, non riconosciuto dall'opposto, il decreto ingiuntivo, emesso per l'importo capitale di € 83.523,38, superiore al dovuto, deve essere revocato e Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica a r.l. deve essere condannata a pagare al Comune di Abbiategrasso la minor somma di € 31.393,38 oltre interessi moratori nella misura di legge.

**

Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano facendo riferimento allo scaglione tariffario relativo alla misura in cui la domanda è accolta (DM 10.3.2014 n. 55).

Nulla spetta al Comune di Abbiategrasso per anticipazioni, sostenute dall'opponente.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 1[^] Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica a r.l., ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:

revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 19795 in data 8.7/21.8.2017 - RG 28960/2017 - Tribunale di Milano);





condanna Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a pagare al Comune di Abbiategrasso la somma di € 31.393,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta ogni altra domanda delle parti;

condanna Cooperativa Equipe Italia Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a rifondere al Comune di Abbiategrasso le spese processuali, liquidate in € 3.700,00 per compensi (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA).

Sentenza esecutiva.

Milano, 24.4.2023.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli

Arbitrato in Italia

